



Sentenza n. 36/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente relatore

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 13676 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Umbria nei confronti di:

- **[Omissis] [Omissis]** (C.F.: **[Omissis]**), nato il **[Omissis]** a **[Omissis]** (**[Omissis]**) e residente a **[Omissis]** (**[Omissis]**), in Via **[Omissis]**, n. **[Omissis]**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Cappannini e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Perugia, Via Manfredo Fanti, n. 2/B;

- **[Omissis] [Omissis]** (C.F.: **[Omissis]**), nato il **[Omissis]** a **[Omissis]** (**[Omissis]**) e residente a **[Omissis]** (**[Omissis]**), in Via **[Omissis]**, n. **[Omissis]**, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Cappannini e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Perugia, Via Manfredo Fanti, n. 2/B.

VISTO il decreto di questa Sezione giurisdizionale n. 2/2025, con il

	quale sono state accolte le istanze di accesso al rito abbreviato presentate	
	dai convenuti ai sensi dell'art.130 c.g.c.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025, svoltesi con	
	l'assistenza del Segretario dott.ssa Marida Amodio Mancino, il relatore	
	Cons. Giuseppe Vicanolo, il Pubblico Ministero in persona del S.P.G.	
	Stefania Gambardella e, per i convenuti, l'avv. Riccardo Fasi su delega	
	in atti per sostituzione processuale.	
	Ritenuto in	
	FATTO E DIRITTO	
	I. Con atto di citazione depositato il 19 giugno 2024 la Procura regionale	
	ha convenuto in giudizio [Omissis] [Omissis]e [Omissis] [Omissis], nella loro	
	qualità - all'epoca dei fatti - di dirigenti medici nella disciplina di	
	ortopedia e traumatologia in servizio presso l'Ospedale di Foligno, per	
	sentirli condannare al pagamento in favore dell'Azienda U.S.L. Umbria	
	2 dell'importo complessivo di € 6.400,00 il [Omissis] e di € 800,00 lo	
	[Omissis] a titolo di danno erariale indiretto conseguente alla transazione	
	stragiudiziale conclusa dall'ente pubblico con una paziente sottoposta	
	dai due sanitari a negligente intervento chirurgico di osteosintesi per	
	riduzione di frattura del femore sinistro, concluso con la ritenzione di	
	corpo estraneo costituito dalla punta di un trapano di due millimetri di	
	diametro accidentalmente spezzatosi all'interno del collo femorale,	
	senza informare di ciò la parte interessata.	
	II. Questi i tratti salienti della vicenda rappresentata dall'organo	
	requirente: il 6 maggio 2006 la paziente veniva ricoverata presso	
	2	

	l’Ospedale di Foligno per frattura sottocapitata del collo del femore	
	sinistro e il 10 maggio 2006 veniva sottoposta ad intervento di	
	osteosintesi, durante il quale si verificava l’incidente sopra descritto,	
	senza che i sanitari riuscissero dopo vari tentativi ad estrarre il pezzo	
	metallico.	
	L’atto chirurgico veniva ugualmente portato a termine con	
	l’applicazione di viti e placche, dimettendo successivamente la degente	
	senza comunicare alcunché riguardo all’incidente occorso.	
	Nel 2010, a causa di persistenti dolori all’anca sinistra, la parte lesa	
	decideva di rivolgersi ad un altro ortopedico che, esaminati i referti	
	degli esami radiologici, rilevava la presenza del frammento metallico di	
	tre centimetri e l’impossibilità di procedere alla risonanza magnetica	
	nucleare necessaria per verificare l’insorgenza di necrosi.	
	Nel 2012, si ricoverava presso una casa di cura di Perugia, ove veniva	
	diagnosticata la necrosi della testa del femore sinistro, per cui veniva	
	effettuata una artroprotesi totale.	
	Il 25 ottobre 2015 la paziente presentava tramite un legale richiesta di	
	risarcimento danni all’A.U.S.L. Umbria 2, che istruiva il sinistro	
	mediante consulenza medico-legale interna, secondo la quale, data	
	l’evidenza della ritenzione del corpo estraneo e l’omissione dell’obbligo	
	informativo, andava riconosciuto un periodo di sei mesi di inabilità	
	temporanea a causa del ritardo nella effettuazione dell’esame RMN, che	
	ha determinato la posticipazione della diagnosi di necrosi e del	
	conseguente trattamento sanitario.	
	Sulla scorta di queste valutazioni, il Comitato di Gestione Sinistri della	
	3	

	A.U.S.L. Umbria 2 ha autorizzato il <i>loss adjuster</i> a trattare con la	
	controparte la definizione transattiva della controversia mediante	
	risarcimento di € 8.000,00.	
	Il 3 ottobre 2018 è stato stipulato l'atto di transazione e quietanza ed il 3	
	novembre successivo è avvenuto il pagamento con apposito mandato.	
	III. I convenuti [Omissis] e [Omissis] si sono costituiti in giudizio a mezzo	
	dell'avv. Pietro Cappannini, che ha chiesto per entrambi l'accesso al rito	
	abbreviato, ai sensi dell'articolo 130 c.g.c., al fine di definire in via	
	alternativa il giudizio in corso mediante l'offerta di pagamento, in unica	
	soluzione, da parte di:	
	-dott. [Omissis], della somma di € 2.880,00, pari al 45% della quota	
	percentuale di danno erariale indiretto addebitato in citazione;	
	-dott. [Omissis], della somma di € 380,00, pari al 47,5% della quota	
	percentuale di danno erariale indiretto addebitato in citazione.	
	La Procura regionale ha reso parere favorevole.	
	IV. All'esito dell'udienza in camera di consiglio dell'11.12.2024, il	
	Collegio, constatata la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 130	
	c.g.c., con decreto n. 2/2025, depositato in data 07.01.2025, ha accolto le	
	istanze e, per l'effetto, ha determinato nei sopra indicati importi le	
	somme da versare in favore dell'A.U.S.L. Umbria 2, fissando il termine	
	per il pagamento in giorni trenta decorrenti dalla data di comunicazione	
	del provvedimento, con onere di tempestivo deposito della	
	documentazione relativa presso la Segreteria della Sezione.	
	V. In data 24/01/2025 il difensore dei convenuti ha depositato le	
	reversali d'incasso n. 3000008 del 21/01/2025 e n. 3000041 del	
	4	

	23/01/2025, emesse dalla A.U.S.L. Umbria 2 in esito alla riscossione da	
	parte del tesoriere delle somme versate, rispettivamente, dal dott.	
	[Omissis] [Omissis]€ 2.880,00 e dal dott. [Omissis] [Omissis]€ 380,00.	
	VI. All'udienza in camera di consiglio del 21.05.2025, il Pubblico	
	Ministero ha rilevato un errore materiale commesso nelle reversali	
	d'incasso della AUSL Umbria 2, ove è stato indicato il giudizio n. 13767	
	(invece di 13676), che in realtà non è stato ancora associato a nessuna	
	causa pendente, per cui il disguido si può considerare non rilevante.	
	Analogamente, nella causale del bonifico bancario eseguito dal dott.	
	[Omissis] è stato erroneamente annotato il nome del dott. [Omissis] anche	
	se poi la reversale d'incasso della AUSL è stata compilata con il	
	nominativo esatto del dott. [Omissis].	
	Pertanto, la Procura ha confermato gli avvenuti pagamenti nei termini	
	ed ha chiesto la definizione del giudizio col rito abbreviato.	
	Il difensore dei convenuti ha riconosciuto le inesattezze formali, non	
	volute, ed ha insistito nella richiesta di definire il giudizio col rito	
	abbreviato, condividendo le conclusioni del Pubblico Ministero.	
	La causa è stata, quindi, posta in decisione.	
	VII. Il Collegio constata, sulla base della documentazione depositata in	
	atti, l'avvenuto tempestivo e liberatorio versamento degli importi	
	determinati con il decreto n. 2/2025, per cui sussistono le condizioni per	
	dar luogo alla definizione alternativa del giudizio.	
	Le spese processuali ex art. 31 c.g.c., liquidate come in dispositivo,	
	vanno poste a carico dei convenuti in parti uguali, ritenendo il Collegio	
	ricorrere la soccombenza virtuale degli stessi, in quanto i risarcimenti	
	5	

	effettuati conseguono alla proposizione dell'atto di citazione della	
	Procura regionale.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando, dichiara definito con il rito abbreviato il	
	giudizio di responsabilità n. 13676 nei confronti dei convenuti [Omissis]	
	[Omissis]e [Omissis] [Omissis]	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di € 499,16	
	(diconsi euro quattrocentonovantanove/16) ponendo il relativo onere a	
	carico dei convenuti in parti uguali.	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 21 maggio	
	2025.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Giuseppe Vicanolo	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 29 maggio 2025.	
	per IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	6	

n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 29 maggio 2025.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)